



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2690 di data 17 giugno 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione in sanatoria delle modifiche apportate alla costruzione di un nuovo terrazzo esterno a servizio del bar-ristorante denominato "Paganella 2", sulla p.ed. 442 e p.fond. 1875 del C.C. di Terlago, nell'area sciabile della Paganella, in Comune di Vallelaghi.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI | - Presidente |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Marco GADOTTI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Gianfranco Mittempergher, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci, Matteo Merzliak del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Alessandro Silvestri.

...o.O.o...

Vista la nota del Comune di Valledaghi pervenuta in data 6 giugno 2019, prot. n. 362420, con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale presentata dalla società "Funivie Valle Bianca S.p.A." per l'ottenimento del rilascio di una concessione edilizia in sanatoria per delle modifiche apportate alla costruzione di un nuovo terrazzo esterno a servizio del bar-ristorante denominato "Paganella 2", sulla p.ed. 442 e p.fond. 1875 del C.C. di Terlago, nell'area sciabile della Paganella, in Comune di Valledaghi, al fine di acquisire il parere della Commissione di coordinamento in merito alle sanzioni pecuniarie da applicare in caso di opere abusive realizzate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi degli artt. 133 e 135 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Loris Bottamedi, datati aprile 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che le modifiche apportate alla costruzione del nuovo terrazzo esterno a servizio del bar-ristorante denominato "Paganella 2", da autorizzare in sanatoria, risultano sostanzialmente le seguenti:

- un ampliamento del vano tecnico interrato previsto a piano sotto-terrazzo, con un aumento di volume di circa 46,55 mc, l'eliminazione di una scala interna e l'apporto di altre lievi variazioni;
- lievi variazioni alla struttura portante del terrazzo, realizzate mantenendo pressoché immutate le caratteristiche dimensionali e tipologiche della stessa.

La Commissione di coordinamento, ha accertato che le difformità in questione risultano ammissibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 133, comma 2., lettera a), della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, e ritiene, pertanto, applicabile da parte del Comune territorialmente competente la sanzione pecuniaria, di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo di legge.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visti gli artt. 133 e 135 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare in sanatoria le modifiche apportate alla costruzione del nuovo terrazzo esterno a servizio del bar-ristorante denominato "Paganella 2", sulla p.ed. 442 e p.fond. 1875 del C.C. di Terlago, nell'area sciabile della Paganella, in Comune di Valledaghi, realizzate in difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche, quali risultano dalla documentazione citata in premessa;
2. di ritenere applicabile da parte del Comune di Valledaghi la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 133, al comma 3, lettera a) della l.p. 4 marzo 2008, n. 1;
3. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto della seguente prescrizione:
 - nel vano tecnico interrato non dovranno essere depositati materiali infiammabili;

4. di stabilire che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna per gli adempimenti di competenza;
5. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- dott. Alessandro Silvestri -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

AS/SD/fr